



All'atto della prima costituzione nella XII Legislatura risultano componenti del **Gruppo Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni** tutti i Consiglieri eletti nelle liste contrassegnate dal simbolo di Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, il Gruppo Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni in data **20 gennaio 2026** ha approvato all'unanimità il seguente:

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE **Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni**

ARTICOLO 1 ***Gruppo Consiliare***

1. Il Gruppo Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni, di seguito denominato “Gruppo”, ha la finalità generale di trasmettere la volontà politica di Fratelli d'Italia nei processi decisionali della Regione del Veneto, pur conservando la facoltà di esprimersi in modo autonomo.
2. Il Gruppo rappresenta la proiezione del movimento politico Fratelli d'Italia all'interno del Consiglio regionale del Veneto.
3. L'eventuale ammissione di altri Consiglieri al Gruppo è deliberata dall'Assemblea del Gruppo.
4. L'adesione al Gruppo comporta la piena accettazione e il rispetto del presente Regolamento nell'esercizio delle prerogative proprie di ogni Consigliere.

ARTICOLO 2 ***Principi ed Indirizzi***

1. Il Gruppo mantiene uno stretto rapporto con il territorio regionale, determina autonomamente la sua azione ed adotta le conseguenti scelte politiche ed istituzionali, in linea con il proprio programma ed azione politica ed in coerenza con le linee politiche approvate dagli organi nazionali e regionali del partito.
2. È compito istituzionale dei Consiglieri del Gruppo individuare esigenze, bisogni e aspettative dei cittadini del Veneto, o di determinate realtà e territori della Regione, al fine di tradurle in proposte di legge, atti ispettivi e di indirizzo.

ARTICOLO 3 ***Sede del Gruppo***

1. Il Gruppo ha sede presso il Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, Venezia.

ARTICOLO 4

Doveri dei Consiglieri del Gruppo

1. Ogni Consigliere aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo, ai lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni e alle iniziative politiche territoriali del partito.
2. Ogni aderente al Gruppo nello svolgimento della sua attività di Consigliere regionale si attiene rigorosamente al presente regolamento e alle indicazioni, direttive ed indirizzi forniti dagli organi del Gruppo, che sono vincolanti.

ARTICOLO 5

Organi del Gruppo

1. Sono organi del Gruppo deputati all'elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vicepresidente;
 - c) l'Assemblea.

ARTICOLO 6

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è nominato nella seduta convocata dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento consiliare e rimane in carico per tutta la durata della legislatura.
2. Il Presidente del Gruppo:
 - a) rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche ed istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal regolamento del Consiglio regionale del Veneto;
 - b) provvede al proficuo funzionamento del Gruppo, organizzandone i lavori e coordinandone l'attività. Adotta gli indirizzi politici del Gruppo in coerenza con la linea politica assunta dal partito a livello nazionale e regionale;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea.
3. Il Vice Presidente, nominato con le medesime modalità di cui al comma 1, collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 7

L'Assemblea del Gruppo

1. L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutti i Consiglieri aderenti al Gruppo.
2. L'Assemblea si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente del Gruppo.
3. La convocazione deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno.
4. L'Assemblea può riunirsi anche in modalità telematica.

5. L'Assemblea è l'organo del Gruppo competente ad approvare:
- a) le variazioni alla denominazione del Gruppo;
 - b) l'accettazione di nuove adesioni di consiglieri nel corso della legislatura;
 - c) l'espulsione di Consiglieri dal Gruppo nel corso della legislatura;
 - d) il rendiconto e gli altri atti gestionali previsti dalla vigente normativa.
6. Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto anche gli Assessori, qualora invitati dal Presidente del Gruppo.
7. Le sedute sono oggetto di verbalizzazione e i verbali corrispondenti sono disponibili per la consultazione presso la Segreteria del Gruppo.

ARTICOLO 8

Commissioni Consiliari

1. Il Presidente del Gruppo, sentiti i rispettivi componenti delle commissioni, coordina, elabora e comunica gli indirizzi del Gruppo nelle materie di competenza delle Commissioni.
2. I Componenti delle Commissioni relazionano costantemente agli organi del Gruppo sull'andamento e sugli esiti dei lavori di Commissione.

ARTICOLO 9

Atti legislativi, d'indirizzo e ispettivi

1. Gli atti di iniziativa legislativa, di indirizzo e ispettivi sono di norma presentati collegialmente dal Gruppo. Dopo essere stati preventivamente annunciati per iscritto o verbalmente dai singoli Consiglieri al Presidente, sono inviati dai proponenti ai Consiglieri del Gruppo per la valutazione della sottoscrizione, da comunicare in tempi congrui.
2. L'adesione a intergruppi consiliari tematici e la sottoscrizione di atti iniziativa legislativa, di indirizzo o ispettivi presentati da Consiglieri di altri gruppi deve essere autorizzata dal Presidente del Gruppo.

ARTICOLO 10

Comunicazioni alla stampa e rapporti con i media

1. I Consiglieri del Gruppo, nell'ambito della propria attività istituzionale e politica, curano i rapporti con gli organi di informazione nel rispetto della linea politica del Gruppo e del partito.
2. Ogni comunicazione alla stampa, dichiarazione o intervista avente ad oggetto:
 - l'attività consiliare regionale;
 - le posizioni politiche del Gruppo;deve essere preventivamente portata a conoscenza ed approvata dal Presidente del Gruppo.
3. Le comunicazioni relative a tematiche territoriali o ad attività di rilevanza locale, sono comunque portate a conoscenza del Presidente del Gruppo, anche in forma semplificata, al fine di garantire una visione complessiva dell'attività comunicativa del Gruppo.

4. I Consiglieri appartenenti alla medesima provincia si informano reciprocamente in merito alle iniziative di comunicazione alla stampa su tematiche comuni o territoriali, al fine di valutare eventuali uscite coordinate o congiunte.

ARTICOLO 11

Rapporti territoriali.

Al fine di coordinare le iniziative e garantire la collaborazione reciproca:

1. Il Consigliere che incontri e/o riceva presso la sede del Consiglio regionale rappresentanti istituzionali o portatori di interesse per motivi di carattere istituzionale o politico, o segua problematiche territoriali, e tali attività riguardino una provincia diversa da quella di appartenenza, il Consigliere è tenuto ad informare i colleghi Consiglieri rappresentanti della provincia interessata.
2. Il Consigliere che, per motivi istituzionali o politici, si rechi in una Provincia diversa da quella di appartenenza, è tenuto in tempi congrui a comunicare tale visita ai colleghi rappresentanti della Provincia interessata.

ARTICOLO 12

La Segreteria del Gruppo

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 la Segreteria del Gruppo si avvale di un Responsabile, di un Vicario e di personale proposto dal Presidente del Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e da questo nominato.
2. Il personale della Segreteria del Gruppo opera alle dipendenze del Presidente del Gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 10, della legge regionale n. 53/2012.
3. La Segreteria supporta gli organi del Gruppo e i singoli consiglieri nello svolgimento della loro attività e nella divulgazione della stessa, tramite il coordinamento del Presidente del Gruppo.

ARTICOLO 13

Attività di gestione

1. Le operazioni contabili effettuate dal Gruppo consiliare vengono registrate in apposito "giornale di cassa" la cui tenuta, ai sensi del vigente disciplinare, è affidata al Responsabile della Segreteria del Gruppo secondo le indicazioni del Presidente.
2. Il rendiconto di esercizio annuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è redatto dal Responsabile della Segreteria del Gruppo secondo le indicazioni del Presidente; il rendiconto è approvato a maggioranza dall'Assemblea nel rispetto dei tempi e delle procedure stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi della vigente normativa.
3. Il Presidente vigila sulla corretta effettuazione delle operazioni contabili e sulla effettuazione delle relative spese da parte del Gruppo.

ARTICOLO 14

Sanzioni

1. L'Assemblea, su proposta del Presidente, in caso di reiterate assenze ingiustificate all'attività istituzionale del Gruppo o per violazioni del Regolamento può assumere i seguenti provvedimenti a carico del consigliere aderente al Gruppo:
 - Richiamo orale;
 - Richiamo scritto;
 - Espulsione dal Gruppo;
2. Il provvedimento di espulsione di un consigliere dal Gruppo nel corso della legislatura è previsto solo nei casi di grave e reiterata inadempienza agli obblighi assunti con la adesione al Gruppo; il provvedimento promosso dal Presidente.

ARTICOLO 15

Variazione della denominazione del Gruppo

1. L'Assemblea delibera, su proposta del Presidente, la variazione della denominazione e/o del contrassegno del Gruppo dandone comunicazione nei modi previsti dal regolamento del Consiglio regionale.

ARTICOLO 16

Norma finale

1. Il presente regolamento è approvato a maggioranza dei componenti del Gruppo.
2. Eventuali modifiche al Regolamento verranno approvate a maggioranza dei componenti del Gruppo.